

COVER

Domande e Risposte

Tutto quello che si deve sapere sui rifugiati palestinesi e le persone internamente dislocate

PG.1

Chi sono i rifugiati palestinesi?

Generalmente il termine di rifugiato palestinese si riferisce a quei palestinesi che erano stati dislocati dalle loro terre d'origine nella Palestina del mandato britannico (che oggi corrisponde ad Israele ed ai territori palestinesi occupati nel 1967) i quali sono impossibilitati ad esercitare quello che è un loro diritto umano fondamentale: ritornare alle loro case e proprietà.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione (UNRWA¹) che provvede ai basilari servizi di sanità, educazione e soccorso, ha elaborato una buona definizione dei rifugiati palestinesi. Tale definizione, in ogni caso, non comprende esaustivamente tutti i rifugiati palestinesi dislocati a seguito del conflitto israelo-palestinese ed include solamente i rifugiati palestinesi del 1948 i quali possono richiedere assistenza presso l' UNRWA.

Chi è un rifugiato palestinese internamente dislocato, o IDP²?

Quando si parla di persone internamente dislocate si fa riferimento a quegli individui o gruppi di persone che sono stati obbligati a fuggire o a partire dalle proprie case in seguito a conflitti armati, situazioni di violenza generalizzata e violazioni dei diritti umani ma che non hanno attraversato il confine di un altro Stato internazionalmente riconosciuto.

La maggior parte dei rifugiati della Nakba (parola araba che significa catastrofe) del 1948 furono dislocati in diversi Stati Arabi, nella West Bank e nella striscia di Gaza. Questi due ultimi territori si trovavano rispettivamente sotto il dominio di Giordania ed Egitto, fino a quando furono occupati da Israele nel 1967. Alla fine della guerra tuttavia più o meno 150.000 palestinesi rimasero nell'area territoriale palestinese che diventò poi lo Stato d'Israele. All'incirca 40.000 tra questi vennero internamente dislocati. Israele impedisce agli sfollati interni e agli 800.000 rifugiati palestinesi dislocati fuori dai confini del nuovo Stato di ritornare alle loro case e ai loro villaggi.

PG.2

I beduini jahalin sono rifugiati del 1948 provenienti dall'area di Bersheba nella Naqab (Negev). I jahalin trovarono originariamente rifugio nell'area di Hebron prima di spostarsi nel 1960 verso il deserto che si trova tra Jericho e Gerusalemme. Le famiglie jahalin furono poi costrette ad abbandonare gli insediamenti di Ma'ale Adumin. Adesso il muro di Israele minaccia di dislocare nuovamente all'incirca 3.000 beduini jahalin. Questo costituirebbe un ennesimo esempio del forzato ed incessante dislocamento dei palestinesi dalle loro terre. Foto di Anne Paq

PG.3

La dislocazione interna dei palestinesi continua mano a mano che Israele si fortifica. IDPs spontaneamente tornati ai loro villaggi e palestinesi che non erano sfollati durante la guerra del 1948 sono stati evacuati. Ufficiali israeliani hanno inoltre trasferito palestinesi da un villaggio ad un altro all'interno dei confini dello Stato in modo da facilitare la colonizzazione di quelle aree. All'interno dei territori palestinesi occupati da Israele a partire dal 1967 un numero ancora maggiore di palestinesi è stato dislocato conseguentemente alla guerra, alla demolizione di case, alla revoca dei diritti di residenza nell'area di Gerusalemme, alla costruzione di insediamenti ebrei illegali, e a quella del muro

con tutto il sistema ad esso connesso.

Quanti rifugiati palestinesi e IDPs ci sono nel mondo?

Non è facile fornire il numero esatto di rifugiati palestinesi e IDPs perché non è mai stata effettuata una registrazione esauriente. Le stime globali a cui si ha accesso si basano su registrazioni parziali delle agenzie delle Nazioni Unite, informazioni fornite da ricerche o censimenti rilasciati dai paesi ospitanti o stime fornite dalle comunità palestinesi stesse.

Oggi si calcolano più di 7 milioni di rifugiati palestinesi e IDPs. Questo numero include:

- 4.5 milioni di rifugiati palestinesi dislocati nel 1948 che si erano iscritti per ricevere assistenza presso l'Agencia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione;
- Una stima di 1.5 milioni di rifugiati palestinesi dislocati nel 1948 che tuttavia non fecero domanda di assistenza presso l' UNRWA;
- 950.000 rifugiati dislocati nel 1967;
- circa 338.000 palestinesi dislocati in Israele; e
- una stima di 115.000 palestinesi dislocati nei Territori Occupati.

In totale, la popolazione di rifugiati palestinesi comprende approssimativamente tre quarti dell'intera popolazione palestinese nel mondo, calcolata oggi intorno ai 9.8 milioni.

PG.4

I rifugiati palestinesi sono il più numeroso gruppo di rifugiati nel mondo, infatti ogni cinque rifugiati, quasi due sono palestinesi.

Il numero di rifugiati palestinesi registrati presso l' UNRWA (rifugiato UNRWA o rifugiati registrati) sono molto spesso erroneamente citati come la totalità della popolazione di rifugiati palestinesi. In realtà, molti rifugiati non si sono registrati con l'UNRWA perché non si sarebbero qualificati per ricevere assistenza o perché si erano spostati in paesi dove l'UNRWA non provvedeva assistenza. Altri rifugiati, come gli IDPs che sono cittadini di Israele, furono successivamente eliminati dal sistema di registrazione dell' UNRWA. I rifugiati dislocati nel 1967 o conseguentemente ad ostilità successive, non furono mai registrati nel programma UNRWA come rifugiati UNRWA, anche nel caso in cui ricevettero soccorso d'emergenza.

Perché i discendenti dei rifugiati e degli IDPs fanno parte del calcolo odierno?

In breve, la comunità internazionale continua a classificare figli e nipoti dei rifugiati palestinesi come rifugiati in quanto essi hanno lo stesso diritto all'assistenza internazionale, alla protezione e al risarcimento. Questa situazione rimarrà invariata fino a quando le nuove e vecchie generazioni di rifugiati palestinesi e IDPs avranno accesso a soluzioni durevoli (rimpatrio, integrazione nel paese che li ospita, reinsediamento in paesi terzi) e risarcimenti (che includano il ritorno, la restituzione e la ricompensa) in accordo con la legge internazionale. Lo stesso approccio viene applicato dalla comunità internazionale agli altri rifugiati nel mondo (Bosniaci e Guatemaltechi per esempio) così come agli

IDPs di tutto il mondo.

Dove vivono i rifugiati palestinesi oggi?

Oggi i rifugiati palestinesi vivono in esilio forzato in molte aree del mondo. La maggior parte dei rifugiati tuttavia vive ancora

PG.5

nell'area compresa nei 100 Km dai confini dello Stato di Israele, là dove si trovano le loro case d'origine. Alcuni di loro sono stati evacuati per ben due volte dalle loro case d'origine. UNRWA stima che la metà dei rifugiati che vennero forzati ad abbandonare le loro case nei territori occupati nel 1967 erano già rifugiati nel 1948. Approssimativamente un terzo dei rifugiati palestinesi registrati o il 20% della popolazione di rifugiati totale risiede in 59 campi ufficiali delle Nazioni Unite in Giordania, Libano, Siria, West Bank e nella Striscia di Gaza.

Quali sono le richieste dei rifugiati Palestinesi?

Sessant'anni dopo esser stati dislocati e spogliati dei propri beni, i rifugiati palestinesi continuano a rivendicare il diritto di rientrare in possesso delle proprie case d'origine e proprietà. Il poeta palestinese Mahmoud Darwish disse, durante un'intervista:

Sogno di noi, non più vittime o eroi; vogliamo essere normali esseri umani. Quando un uomo diventa un essere umano qualunque e persegue le sue normali attività può amare od odiare il proprio paese, può decidere di stare o di emigrare. Tuttavia, perché questo accada, dovranno esserci condizioni oggettive che non esistono oggi. Fino a quando i palestinesi verranno privati della loro terra d'origine, essi saranno obbligati ad essere schiavi di quella terra.

Cosa intendono i rifugiati quando parlano di diritto al ritorno? Perché i rifugiati desiderano tornare in Israele?

I rifugiati palestinesi non sono diversi dagli altri rifugiati di tutto il mondo. Così come gli altri rifugiati vogliono tornare nei luoghi che essi chiamano casa, per quanto difficile questo possa essere, a causa delle persecuzioni, dei conflitti armati e della distruzione del più naturale tessuto vitale; nello stesso modo i rifugiati palestinesi guardano al ritorno come alla principale soluzione alla loro situazione. Secondo l'Ufficio dell'Alta Commissione dei Rifugiati delle Nazioni Unite, il ritorno (segue pg. 7)

PG.6

Il mio nome è Ali. vengo dal villaggio di Bayt Jibrin, 24 Km da Hebron, sulla strada verso Gaza. Il 4 ottobre 1948 un aereo israeliano iniziò ad attaccare il mio villaggio. L'intera popolazione, di circa 5000 persone, fuggì. I miei genitori si rifiutarono di partire, con loro i loro sette figli. Due giorni dopo l'occupazione del villaggio da parte degli ebrei, ci scoprirono. Una mattina un gruppo di sei ebrei, sotto il comando di una donna, invasero la nostra casa. Mio padre, che aveva 60 anni, disse loro in arabo: 'Per favore, non impaurite i miei figli'. Ci lasciarono per 4 giorni poi tornarono e spararono ripetutamente dentro la nostra casa. 'Questo è il nostro paese, il nostro villaggio, la nostra casa', dicemmo, 'dove andiamo?'. Rimanemmo là per altri 45 giorni. Poi tornò un gruppo più numeroso di 15 soldati e iniziarono a sparare tra le gambe dei miei fratelli, costringendoci ad abbandonare la casa. 'Avete una notte', dissero, 'per lasciare la casa e andare dal principe Abdullah (in Giordania) oppure vi uccideremo tutti'.

Mia madre era terrorizzata per i suoi figli, e disse a mio padre 'ce ne andremo'. Avevamo un asino e un

cavallo, ce li sequestrarono. Durante la notte, ci incamminammo fuori dal villaggio, mio padre portava alcuni dei figli in braccio, mia madre tutto il resto. Dopo aver lasciato il villaggio, mentre eravamo seduti per una pausa, vedemmo che un animale selvatico si aggirava intorno a noi per attaccare uno dei bambini. Poi camminammo per tutto un giorno e una notte fino quando arrivammo ad Hebron, senza cibo né acqua. Non sapevamo dove andare a vivere. Stemma all'aperto per una settimana fino a quando incontrammo qualcuno che ci accolse nella sua casa. Voglio dire che non desideriamo affogare Israele nel mare, e nemmeno macellare loro od i loro figli. Né io, né i miei fratelli, e nemmeno i miei figli abbiamo fatto nulla perché ci vietino di tornare alle nostre case.

Ali Abd al-Rahman al Azza (Bayt Jibrin)

PG. 7

(o rimpatrio) è la migliore soluzione alla dolorosa situazione dei rifugiati di tutto il mondo. Il riconoscimento del diritto al ritorno dei palestinesi significherebbe allo stesso tempo riconoscere quel che accadde, la loro storia individuale e collettiva, e l'ingiustizia di cui sono stati vittime. Per 60 anni i rifugiati palestinesi hanno detto chiaramente che non accetteranno nessun risarcimento monetario in sostituzione alla completa compensazione cui hanno diritto. Quest'ultima include il diritto al ritorno e la restituzione delle loro proprietà.

La creazione di uno Stato palestinese senza il completo riconoscimento del diritto dei rifugiati palestinesi al ritorno alle loro case di origine non offre rimedio o risarcimento ai rifugiati palestinesi. Ciò limiterebbe la loro capacità di autodeterminazione restringendo il diritto alla cittadinanza palestinese e abbandonando molti palestinesi allo stato di perenni esiliati. La questione del diritto al ritorno dei rifugiati è dunque legata a chi sono i palestinesi in quanto persone, a chi essi saranno.

Spesso i rifugiati osservano che non possono portare indietro l'orologio. Quel che accadde nel 1948 è storia ormai. Non si può tornare indietro. Il diritto al ritorno tuttavia, non ha nulla a che vedere con il tornare indietro nel tempo. Il ritorno ha a che fare con il futuro. Si tratta infatti di tornare a vivere, dando una risposta a quel profondo sentimento di appartenenza ad una nazione dalla quale i rifugiati vennero strappati qualche decade fa. Si tratta di costruire una relazione tra palestinesi ed ebrei basata su giustizia ed eguaglianza. È il ritorno dei diritti, tutti i diritti.

Perché i rifugiati partirono? I leader politici arabi non gli dissero forse di partire?

La maggioranza dei palestinesi sfollarono conseguentemente ai crimini di guerra e alle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle armate sioniste, più tardi da Israele, i quali tentarono di indurre alla fuga le popolazioni indigene palestinesi. Documentati incidenti includono attacchi ai civili, massacri, saccheggi, distruzione di proprietà (anche di interi villaggi) ed espulsioni forzate ad opera dei combattenti sionisti. In alcuni casi, i rifugiati furono forzati a firmare documenti nei quali si dichiarava che si trattava di partenza volontaria. Le forze israeliane adottarono la politica dello 'spara e uccidi' lungo i confini dell'armistizio in modo da prevenire il ritorno dei rifugiati.

PG.8

Si stima che approssimativamente il 50 % delle persone fuggì in seguito all' assalto delle forze sioniste prima ancora che la guerra del 1948 fosse iniziata. Il 60% dei rifugiati dislocati in Giordania scappò conseguentemente ad assalti militari diretti.

Nel 1948 l'85% dei palestinesi che vivevano in quello che è oggi lo Stato di Israele divennero rifugiati. Più di 500 villaggi palestinesi furono spopolati e più tardi distrutti in modo da prevenire il ritorno dei rifugiati. Nel distretto di Jaffa, Ramla e Bir Saba non un solo villaggio palestinese fu lasciato in piedi. Durante la guerra del 1967, approssimativamente il 35% della popolazione palestinese della West Bank, della parte orientale di Gerusalemme e della Striscia di Gaza venne evacuata. I villaggi intorno a Latroun e Gerusalemme furono distrutti così come numerosi campi rifugiati. Sono state fatte affermazioni secondo le quali, nel 1948, L'Alto Comitato Arabo ordinò ai palestinesi di lasciare le loro case sino a quando le proprie armate non avessero sconfitto i sionisti. Nessuna prova di tale richiesta è mai stata recata. Anche nel caso in cui ciò fosse avvenuto, la legge internazionale esige che Israele permetta ai rifugiati e agli IDPs di tornare alle loro case.

Come risolvere la questione dei rifugiati palestinesi e degli IDPs?

La comunità internazionale ha formulato tre 'soluzioni durevoli' per risolvere le crisi dei rifugiati: rimpatrio (attuazione del diritto al ritorno e dell'unica soluzione che soddisfa quello che è un diritto fondamentale), reinsediamento in un terzo paese; integrazione nel paese ospitante. Rimpatrio volontario –o ritorno al proprio paese di origine- è considerata la soluzione preferibile. Ritorno, restituzione delle proprietà e risarcimento fanno parte delle soluzioni durevoli, in particolare quando i rifugiati sono stati vittime del trasferimento forzato di intere popolazioni, dunque di pulizia etnica.

PG. 9

Cosa dice la legge internazionale?

I diritti dei rifugiati palestinesi e delle persone internamente dislocate sono tutelati nel diritto delle nazioni, nel diritto umanitario internazionale, nei diritti umani, nella legge sulla responsabilità degli Stati e nella migliore pratica internazionale, così come in numerose risoluzioni delle Nazioni Unite.

I presupposti teorici delle soluzioni durevoli alla situazione in cui vivono le persone dislocate nel 1948, includendo IDPs all'interno di Israele, sono formulati nell'articolo 11 della Risoluzione 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvata l'11 dicembre 1948, la quale delibera che i rifugiati devono poter tornare alle proprie case nel minore tempo possibile e che a coloro che scelgano di non tornare deve esser corrisposto il giusto risarcimento per la perdita o il danneggiamento delle loro proprietà.

I rifugiati palestinesi e gli IDPs dislocati nel 1967 possono appellarsi ad una simile dichiarazione, presente nel primo paragrafo della Risoluzione 237 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvata il 14 giugno 1967. Quest'ultima infatti sollecita Israele a permettere l'immediato ritorno di tutti i palestinesi sfollati in conseguenza del conflitto. Ulteriori riferimenti sono:

Legge dei Diritti Umani (strumenti selezionati)

-Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Articolo 8: Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 13: Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e ritornare al proprio paese.

-Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici

Articolo 2(3): Ciascuno degli Stati contraenti del presente Patto s'impegna a:

Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

PG. 10

b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria:

c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Articolo 12: Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

-Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Articolo 5: Gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nell'uguaglianza dinanzi alla legge e in particolare nel godimento del diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese.

Articolo 6: Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione protezione e rimedi effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali una giusta ed adeguata riparazione o soddisfazione per qualsiasi danno di cui l'individuo potrebbe essere stato vittima a seguito di una tale discriminazione.

Diritto Internazionale Umanitario
(strumenti selezionati)

Regolamenti dell'Aia su leggi e costumi riguardanti la terra in tempo di guerra

Articolo 3: La parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, nel caso le venga richiesto, a provvedere al risarcimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte delle sue Forze Armate.

Quarta Convenzione di Ginevra

Estratti dall'Articolo 49: I trasferimenti, individuali o di massa, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o meno, sono vietati, qualunque ne sia il motivo. La Potenza occupante potrà tuttavia procedere all'evacuazione completa o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Le evacuazioni potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto all'interno del

territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. In tal modo la popolazione evacuata sarà ricondotta alle sue case non le ostilità nell'area interessata saranno cessate.

Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra

Articolo 74: Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle Organizzazioni Umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.

Articolo 91: La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, nel caso, al pagamento di una indennità. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

Diritto delle Nazioni

Commissione del diritto Internazionale. Articoli sulla Nazionalità e sulla successione tra Stati (diritto consuetudinario ed internazionale)

Articolo 5: Soggette alle disposizioni della presente prima stesura di questi articoli, le persone abitualmente residenti in territori oggetto di successione tra Stati devono presumibilmente acquisire la nazionalità dello Stato successore nella data stessa in cui tale successione abbia luogo.

Articolo 14: Lo status di coloro che siano stati riconosciuti abituali residenti non verrà messo in discussione dalla successione tra Stati. Lo Stato successore dovrà adottare le misure necessarie per permettere alle persone interessate (quindi gli abituali residenti) di tornare alla loro abituale residenza nel territorio che sono stati obbligati ad abbandonare conseguentemente ad eventi riconducibili alla successione tra Stati.

PG. 12

Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)³

Parere consultivo sulle conseguenze giuridiche della costruzione del muro nei territori palestinesi occupati: Israele deve ulteriormente porre riparo ai danni arrecati a tutte le persone colpite dalla costruzione del muro. Tale riparazione include risarcimento e ritorno...

150. La Corte osserva che Israele è tenuto a porre fine alla violazione dei suoi obblighi internazionali. Tale violazione risulta dalla costruzione del muro nel territorio palestinese occupato. L'obbligo che ha lo Stato responsabile di porre termine a un fatto internazionalmente riconosciuto come illecito è ben fondato nel diritto internazionale generale e la Corte, in varie occasioni, ha confermato l'esistenza di tale obbligo.

Diritto Penale Internazionale

Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (ICC)⁴

Crimini contro l'umanità: Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro le popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

-Deportazione o trasferimento forzato della popolazione: quindi la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o di altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano (Articolo 7(2d)).

-Crimini di Guerra: gravi violazioni della convenzione di Ginevra, in particolare quando rientrano a far parte di un piano o di un disegno politico, o di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala quali il trasferimento diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio (Articolo 8 (2b)(viii)).

PG. 13

Diritto della responsabilità degli Stati

Principi guida delle Nazioni Unite sul diritto al rimedio e alla riparazione per le vittime di vaste violazioni della legge internazionale sui diritti umani e di serie violazioni del diritto umanitario internazionale, 16 dicembre 2005.

‘In accordo con il diritto di famiglia e il diritto internazionale, e prendendo in considerazione le circostanze individuali, le vittime di evidenti violazioni dei diritti umani sanciti dalla legge internazionale dovrebbero, come è appropriato e proporzionatamente alla gravità delle violazioni e delle circostanze di ogni caso, venir ricompensati con un totale ed effettivo risarcimento che potrebbe includere i seguenti mezzi: restituzione, risarcimento, riabilitazione, soddisfazione e garanzia che ciò non si ripeterà ulteriormente.

La restituzione dovrebbe, quando possibile, ripristinare la situazione che la vittima ha abbandonato in seguito all'accadimento di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani. La restituzione include, come è appropriato: restaurazione della libertà, godimento dei diritti umani, identità, vita familiare e cittadinanza, ritorno al luogo di residenza, restituzione dell'impiego e delle proprietà.

Il risarcimento dovrebbe includere il rimborso di ogni danno economicamente comprovabile, così come è appropriato, proporzionalmente alla gravità della violazione e delle circostanze di ogni singolo caso. Ciò risulta da evidenti violazioni dei diritti umani e da molteplici violazioni del diritto internazionale umanitario, quali: danni fisici e psicologici, opportunità perdute, danni materiali e perdita di beni posseduti, danni morali, spese per l'assistenza di esperti e legali, servizi medici, psicologici e servizi sociali.

Riabilitazione dovrebbe includere cure mediche e psicologiche così come servizi legali e sociali.

Compensazione dovrebbe includere: misure effettive miranti alla cessazione delle continue violazioni; verifica degli avvenimenti e completa, pubblica rivelazione della verità dei fatti; dichiarazione ufficiale o decisione giudiziaria che restauri la dignità, la reputazione e i diritti delle vittime e delle persone strettamente connesse con le vittime; pubbliche scuse e riconoscimento dei fatti nell'accettazione delle responsabilità; sanzioni giudiziarie ed amministrative contro le persone responsabili delle violazioni; commemorazioni e tributi alle vittime; inclusione di un accurato resoconto delle violazioni dei diritti umani, del diritto umanitario internazionale e del materiale educativo.

PG. 14

Qual è il ruolo dei rifugiati nell'attuazione di una soluzione durevole?

La migliore pratica internazionale continua a sottolineare il fatto che i rifugiati dovrebbero liberamente e volontariamente scegliere una soluzione, ottenendo le giuste informazioni al riguardo.

Un approccio che voglia prendere in considerazione il rispetto dei diritti di assistenza e protezione, richiede inoltre che si consultino i rifugiati dando loro il diritto di prender parte alla progettazione ed attuazione degli interventi nazionali ed internazionali. L'Alta commissione per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) ha adottato allo stesso modo il principio di volontarietà (scelta del rifugiato) a una loro partecipazione alla ricerca di soluzioni pratiche.

Nel caso dei rifugiati palestinesi, la Risoluzione 194 (1948) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite afferma che il rifugiato deve poter scegliere la soluzione che predilige (ritorno o reinsediamento); ciò obbliga coloro che hanno scelto il ritorno alle loro case a vivere in pace con i loro vicini.

In che modo i rifugiati immaginano una relazione futura con gli Israeliani?

Uno dei timori più diffusi emersi a proposito del ritorno dei rifugiati palestinesi riguarda la supposizione che questi lunghi decenni di esilio hanno insegnato loro ad odiare Israele. Il diritto al ritorno non sarebbe dunque nient'altro se non una parola in codice che rinvia alla distruzione di Israele. A questo proposito un rifugiato palestinese risponde:

Non dobbiamo ripetere l'errore degli israeliani mettendo in relazione la nostra possibilità di vivere nella nostra terra con l'assenza delle persone che vi stanno già vivendo. Gli Israeliani o gli Ebrei hanno pensato che la loro presenza sul territorio palestinese significasse la non esistenza dell'altro. Noi questo non lo crediamo.

Ismail Abu Hashash da al-Manshiya pre 1948 Iraq, ora rifugiato nella West bank

In molti gruppi di lavoro e pubblici dibattiti condotti all'interno delle comunità di rifugiati a partire dal 1990 i rifugiati palestinesi hanno inoltre chiarito che immaginano un futuro in cui potranno tornare e costruire una società dove le relazioni tra palestinesi ed ebrei israeliani saranno definite da principi di dignità ed uguaglianza.

Se i rifugiati palestinesi non sono cittadini dello Stato di Israele, in che modo essi rivendicano il loro diritto di tornare in Israele reimpossessandosi delle loro terre?

La legge internazionale e la pratica legale in altri casi di rifugiati fornisce alcune risposte. Secondo la legge sulla cittadinanza, per come è applicata nei casi di successione tra gli Stati, gli Stati successori emergenti sono obbligati ad accordare la cittadinanza a tutti gli abituali residenti del territorio coinvolto, rifugiati compresi, a dispetto del fatto che fossero o meno presenti nel momento in cui la successione ha avuto luogo.

Gli Stati non possono privare i propri cittadini della cittadinanza nell'intento di lasciarli fuori, specialmente quando tale snazionalizzazione avviene a partire da criteri discriminatori di tipo etnico, nazionalistico o religioso. Gli Israeliani fecero proprio questo quando rifiutarono di permettere ai rifugiati di tornare alle loro case, concedendo poi la nazionalità solamente ai palestinesi rimasti nelle loro case.

PG. 16

Se Israele deve mantenere la sua specificità ebraica, in che modo i rifugiati potranno ritornare?

Molto più spesso di quanto non si creda l'importanza della necessità di mantenere in Israele una maggioranza ebraica costituisce di per sé un argomento esauriente, che liquida qualsiasi discorso sull'opzione del ritorno dei rifugiati. La questione in ogni caso solleva tutta una serie di tematiche raramente affrontate in maniera sostanziale.

La maggioranza demografica ebraica che cosa protegge? Preserva forse valori sociali, culturali e religiosi? Provvede alla sicurezza fisica? Garantisce accesso alle risorse e ai centri di potere? Molti ebrei israeliani risponderrebbero affermativamente a queste domande.

Il fatto è che pratiche di segregazione e separazione e/o discriminazione basate su premesse di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso sono moralmente sbagliate, per non dire illegali secondo quanto prescritto dal diritto internazionale. Durante tutti questi anni Israele ha sviluppato un regime di discriminazione istituzionale contro i non ebrei, privilegiando gli ebrei fuori e dentro il territorio nazionale per il rilascio della cittadinanza israeliana. I cittadini israeliani si dividono dunque secondo la legge tra cittadini ebrei e non ebrei (prevalentemente palestinesi). Questi ultimi sono di fatto cittadini di serie B, sottoposti ad un apparato legale e burocratico essenzialmente diverso.

Tale discriminazione è particolarmente evidente nelle leggi e nelle politiche israeliane che regolano immigrazione e accesso alla cittadinanza, alla terra e ai servizi pubblici. L'adesione formale a tale regime discriminatorio costituisce un requisito fondamentale per ogni partito politico che voglia partecipare alle elezioni parlamentari. La predilezione degli ebrei nel rilascio della cittadinanza viene di fatto sorretta dall'intero sistema e costituisce il principale ostacolo ad una soluzione durevole al problema dei rifugiati palestinesi.

L'effettivo e sostanziale ritorno dei rifugiati palestinesi aumenterebbe il numero dei cittadini palestinesi autorizzati alla partecipazione politica nel normale processo democratico e ciò porterebbe inevitabilmente a riforme del regime discriminatorio israeliano. In conclusione dunque la chiave di risoluzione del problema dei rifugiati palestinesi risiede nel successo degli sforzi in corso per fare pressioni su Israele perché agisca in conformità con il diritto internazionale in materia di diritti umani.

PG. 17

In passato Ebrei, Arabi, Cristiani e Musulmani vivevano insieme ed in armonia in questa terra. Solamente sostenendo l'applicazione dei valori espressi dai diritti umani e comunemente condivisi e incarnati nel diritto internazionale, ci avvicineremo ad un campo di gioco in cui tutti saranno compresi, in cui nessuno si identificherà a dispetto dell'altro, dove tutti saranno ugualmente protetti dinnanzi alla legge.

Perché Israele non può definirsi come Stato ebraico e democratico allo stesso tempo?

Mentre Israele rivendica di essere uno Stato ebraico e democratico il risultato delle politiche israeliane è tale che Israele non è per la verità né ebreo (1.2 dei 5 milioni di Israeliani sono non-ebrei palestinesi) né democratico. Il riferimento all'uguaglianza che si trova nella Dichiarazione di Indipendenza israeliana non è applicato nelle corti israeliane, infatti non esiste nessun diritto all'uguaglianza in Israele. Inevitabilmente le caratteristiche proprie della democrazia vengono meno ogni qualvolta sono messe in pratica le varie politiche tese al mantenimento della maggioranza ebraica nello Stato israeliano.

Perché i rifugiati non ritornano ad un futuro Stato palestinese con sede nella West Bank o nella Striscia di Gaza?

La risoluzione 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiara chiaramente che i rifugiati palestinesi e le persone internamente dislocate devono poter tornare alle loro case situate entro l'area divenuta Israele dopo il 1948. Nel caso in cui sorgessero dubbi riguardo al significato di questa frase, l'Assemblea Generale per ben due volte li ha dissipati, rifiutando ogni emendamento alla risoluzione e chiedendo che i rifugiati possano tornare nelle aree dalle quali provengono.

L'unico modo per porre riparo al trasferimento forzato della popolazione attuato da Israele fin dal 1948 è permettere ai rifugiati di tornare a casa. Il fatto di creare due Stati fondati su diversi presupposti etnico-religiosi equivale a perpetuare la corrente situazione di disuguaglianza.

I rifugiati e gli IDPs originariamente provenienti dalle zone che Israele ha occupato nel 1967 devono avere la possibilità di tornarvi. I rifugiati di altre aree potranno scegliere di reinsediarsi in quelle aree, in particolare se diventeranno lo Stato Palestinese, invece di esercitare il loro diritto al ritorno. Permettere ai rifugiati di tornare unicamente ad uno Stato palestinese con sede nella West Bank o nella Striscia di Gaza non va incontro ai requisiti richiesti dal diritto internazionale.

PG. 18

Il campo rifugiati di Baqa'a in Giordania, nel 1947 (sopra) e nel 2008 (sotto). Sessant'anni di dislocamenti sono resi evidenti dal sovrappopolamento e dal sottosviluppo del campo. La foto viene pubblicata per la cortesia di UNRWA e di Anne Paq.

PG. 19

Perché i Palestinesi sostengono la soluzione dei due Stati quando vogliono anche vedere riconosciuto ai rifugiati il diritto di tornare in Israele? Non si tratta forse di soluzione a uno Stato?

La decisione di accettare la soluzione dei due Stati (Costituzione di uno Stato Palestinese nei territori occupati nel 1967, confinante con Israele) era una decisione politica che il PLO⁵ prese nel 1988. Essa costituiva un compromesso sul territorio e sulla sovranità nazionale nel quale il PLO accettava la sovranità israeliana sul 78% della Palestina storica.

La soluzione dei due Stati promossa dal PLO ha sempre incluso la richiesta di una soluzione al problema dei rifugiati palestinesi in accordo con la risoluzione 194 sancita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il PLO non ha mai presentato una diversa proposta semplicemente perché nessuna legittima rappresentanza politica può ignorare i rifugiati (che rappresentano il 70% dei suoi sostenitori) ed i loro diritti, custoditi nel diritto internazionale. Secondo il diritto internazionale non esiste nessuna contraddizione tra la soluzione dei due Stati ed il diritto dei rifugiati a ritornare ai propri luoghi di residenza dentro i confini di Israele.

Allo stesso tempo, la soluzione di un unico Stato unitario continua ad essere accolta da molti palestinesi come la favorita. Secondo tale visione, palestinesi ed israeliani vivranno insieme come uguali cittadini nell'area che si compone degli odierni Territori Occupati ed Israele. Questa soluzione al conflitto potrebbe facilmente integrarsi con il diritto al ritorno di molti rifugiati e IDPs. I sostenitori dello Stato unitario ritengono che questa soluzione sia la più atta a porre riparo alle violazioni dei diritti umani così come a risolvere tutti gli aspetti del conflitto Israello-palestinese durevolmente. Tale

opzione sembra essere inoltre la più concreta, dato che la proposta del PLO di fondare uno Stato palestinese nei Territori Occupati nel 1967 non è ormai più a lungo fattibile vista la colonizzazione israeliana in corso.

Perché gli Stati arabi non assorbono i rifugiati palestinesi così come Israele assorbì milioni di immigrati ebrei?

Alcuni hanno suggerito che il rifiuto degli Stati arabi all'insediamento dei rifugiati palestinesi si collega al rifiuto di accettare l'esistenza dello Stato di Israele.

PG.20

Benché le politiche dello Stato di Israele sulla questione dei rifugiati siano sicuramente legate al più largo conflitto arabo-israeliano, la cosa più importante da tenere a mente è che gli Stati arabi non sono obbligati secondo la legge internazionale ad integrare o a far insediare permanentemente i rifugiati palestinesi; inoltre il reinsediamento forzato dei rifugiati palestinesi che desiderano esercitare il loro diritto al ritorno violerebbe le norme del diritto internazionale e la migliore pratica giudiziaria.

I rifugiati palestinesi e gli Stati arabi non sono contrari all'opzione dell'integrazione locale e del reinsediamento in quanto parte del pacchetto composto delle tre opzioni offerte ai rifugiati di tutto il mondo, sempre che rimanga inclusa l'opzione del ritorno (rimpatrio). Esiste opposizione all'integrazione in un paese terzo e al reinsediamento solo nel caso in cui queste soluzioni vengano offerte come uniche opzioni e non come parte di un pacchetto in cui il diritto al ritorno viene riconosciuto solamente ad una quota limitata di rifugiati palestinesi scelti da Israele.

In che modo i rifugiati possono tornare ai loro villaggi e alle loro case quando questi ultimi sono stati distrutti e nuove città sono state costruite al loro posto?

Già nel 1950 gli ufficiali israeliani informarono l'ONU che 'il ritorno dei rifugiati arabi ai loro luoghi di appartenenza è impossibile. Le loro case non ci sono più, e nemmeno i loro impieghi.' È vero che molti dei villaggi e delle case dei rifugiati palestinesi erano già stati rasi al suolo a quell'epoca, ma è altrettanto importante ricordare che molte delle loro case e dei villaggi non vennero distrutti che a metà degli anni Sessanta. Allo stesso tempo, Israele ha assorbito centinaia di migliaia di persone semplicemente in nome del fatto che erano ebrei. Queste persone erano estranee a questo paese e alla sua cultura e non vi avevano casa né lavoro. Solamente a partire dal 1990 Israele ha assorbito più di un milione di nuovi immigrati dall'ex Unione Sovietica.

La distruzione delle abitazioni dei rifugiati inoltre non ha impedito il ritorno dei rifugiati in altre parti del mondo. In Kosovo il 50% delle case era stato distrutto, il 65% in Bosnia e l'80% a Timor Est. In ciascuno dei casi precedentemente elencati la comunità internazionale sostenne che i rifugiati e le persone internamente dislocate avevano il diritto di tornare ai loro luoghi di appartenenza.

La soluzione più logica al problema delle case distrutte o danneggiate è la loro ricostruzione o riabilitazione. La ricostruzione delle case dei rifugiati è supportata dal fatto che gran parte della terra espropriata ai rifugiati è rimasta ancor oggi vacante. La popolazione ebraica di Israele si concentra essenzialmente nei centri urbani. Gli ebrei che vivono in aree rurali sono all'incirca 160.000 e vivono in un'area di circa 17.000 km², più o meno tre quarti della totalità dello Stato di Israele. È da quell'area che proviene la maggior parte dei rifugiati.

Si stima inoltre che nel 90% delle comunità dalle quali provengono i rifugiati palestinesi dentro Israele

non esiste nessun conflitto con le comunità ebraiche che vi si sono insediate.

In altre parole, il ritorno dei rifugiati palestinesi non avrebbe come conseguenza il dislocamento della popolazione ebraica dalle loro case e comunità.

Chi possederà quale terra?

Il diritto internazionale è da ritenersi il punto di partenza per risolvere rivendicazioni di case e proprietà (vedi i principi di cui sopra). In pratica i casi di restituzione ad ebrei in Europa potranno fungere da esempio per risolvere le rivendicazioni di proprietà dei rifugiati in Israele. Precedenti rilevanti includono il diritto degli individui e dei loro eredi a reimpossessarsi delle case e delle proprietà abbandonate durante periodi di conflitto, il diritto degli individui a reimpossessarsi delle case e delle proprietà a dispetto del tempo trascorso, il diritto che hanno le organizzazioni a ricevere i beni comuni e degli eredi, il ruolo delle organizzazioni non governative nelle negoziazioni concernenti la restituzione delle case e delle proprietà, e il diritto degli individui alla restituzione di case e proprietà in Stati in cui non hanno cittadinanza o domicilio.

Cosa accade quando qualcun altro vive nella casa di un rifugiato?

La maggior parte delle case dei rifugiati è stata distrutta. Numerose case di rifugiati palestinesi nei centri urbani tuttavia rimangono. In molti casi si tratta di immobili prestigiosi, per l'ampiezza degli spazi e il design tradizionale.

In tutti i casi in cui i rifugiati siano stati corrisposti con la restituzione delle proprie case e proprietà, la soluzione al problema di una seconda occupazione è stato regolato, quando concretamente era possibile, dal diritto del rifugiato alla restituzione. Se è lo Stato ad essere proprietario, esso è obbligato ad assicurare la restituzione. Nel caso in cui gli occupanti di una casa di proprietà di un rifugiato possano provare che comprarono quella proprietà in buona fede –per esempio non sapevano che quella casa appartenesse a qualcun altro- essi potranno fare reclamo per tale proprietà. In ogni caso il corpo amministrativo o giudiziario che gestisce le domande di restituzione deve assicurare che i diritti fondamentali di alloggio dei correnti abitanti siano corrisposti. In altre parole, l'attuale occupante della casa non potrà esser semplicemente buttato in strada.

I governi ed in alcuni casi la comunità internazionale sono responsabili di assicurare al secondo occupante l'accesso ad una casa alternativa che risponda agli stessi standard abitativi. Spesso inoltre viene pagata una compensazione al secondo occupante per ogni miglione effettuata all'abitazione.

Perché i diritti di rifugiati e IDPs palestinesi non vengono rispettati?

Nonostante numerose risoluzioni delle Nazioni Unite abbiano richiesto l'attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite numero 194 e 237, nessuna organizzazione internazionale si è attivamente impegnata nella formulazione di una soluzione esaustiva ai problemi degli IDPs e dei rifugiati palestinesi, fin dal 1950. Le politiche internazionali hanno invece limitato il ruolo delle Nazioni Unite in quanto garanti dei diritti dei rifugiati palestinesi circoscrivendone l'azione al campo degli aiuti umanitari. Nello stesso tempo la responsabilità di formulare soluzioni al problema è stata lasciata alle negoziazioni politiche tra le parti. Tali negoziazioni sono state caratterizzate da uno sbilanciamento del potere in favore di Israele; quest'ultimo, in cambio, ha costantemente evitato il riconoscimento e l'esecuzione del diritto al ritorno.

Perché Israele si oppone ad una soluzione durevole al problema dei rifugiati?

Israele non si oppone a durevoli soluzioni al problema dei rifugiati palestinesi. Storicamente tuttavia ha sempre cercato di limitare le tre soluzioni a lungo termine a due: integrazione locale nei paesi che ospitano i rifugiati e reinsediamento in un terzo Stato. Lo Stato di Israele non desidera accettare il ritorno come un diritto. Al massimo potrebbe prendere in esame di permettere il ritorno di un limitato numero di rifugiati all'interno dei propri confini come gesto umanitario. Nel 1990 Israele accettò il diritto dei palestinesi dislocati per la prima volta durante la guerra del 1967 di tornare ai territori occupati nel 1967. Tuttavia poi in seguito bloccò le negoziazioni impedendo che il ritorno fosse eseguito.

Israele è uno Stato coloniale? È forse colpevole del crimine di apartheid?

Mano a mano che Israele cerca di proteggere una maggioranza demografica ebraica che è decrescente mediante provvedimenti legislativi, adozione di leggi discriminatorie ed azioni militari contro non ebrei, un coro di voci sta alzando contro di esso l'accusa di apartheid. Apartheid è un crimine di guerra che si dà qualora si adottino leggi o altre misure con lo scopo di impedire ad un particolare gruppo razziale, o a più gruppi razziali, la partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale del paese, includendo il diritto di partire da esso o di farvi ritorno.

Apartheid implica inoltre tutte quelle misure legislative miranti a dividere la popolazione secondo appartenenza razziale attraverso la creazione di aree separate e ghetti riservati ai membri di uno o più gruppi razziali ed eventualmente espropriandoli della proprietà delle loro terre.

Il Professor John Dugard, inviato speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori occupati palestinesi, ha concluso che il regime israeliano nei territori occupati nel 1967 è un'occupazione che ha in sé elementi coloniali e di apartheid. Misure come quella del muro con tutto il sistema ad esso associato stanno creando una nuova generazione di rifugiati e IDPs. Nel 2007 inoltre il comitato delle Nazioni Unite che sovrintendeva alla esecuzione della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale raccomandò ad Israele di inserire il divieto di discriminazione razziale ed il principio di uguaglianza come norme generali nel diritto privato israeliano.

Sicuramente esistono differenze tra Israele ed il sistema di apartheid sudafricano. (Per esempio, Israele controlla di fatto tutti i territori occupati nel 1967, ma i palestinesi che abitano in quelle zone non posseggono né possono chiedere di ottenere la cittadinanza Israeliana). In ogni caso risulta facilmente comprovabile l'accusa secondo cui Israele sta creando sul territorio di tutta la Palestina storica due sistemi ineguali e separati, basati su identità etniche, nazionali e religiose. Il continuo rifiuto da parte di Israele di durevoli soluzioni al problema di rifugiati e IDPs palestinesi fa parte di questo fenomeno.

In che modo il diritto al ritorno contribuisce alla pace e alla riconciliazione?

In casi di trasferimenti forzati di massa il fatto di permettere alle persone dislocate di scegliere la soluzione alla loro situazione dolorosa, si tratti di ritorno, reintegrazione o reinsediamento, è considerato essenziale nel processo di pace e riconciliazione. In questo modo si fornisce infatti l'opportunità di una scelta individuale di autodeterminazione il che contribuisce in cambio a reinstaurare un senso di giustizia collettivo. Quest'ultimo è elemento fondamentale di una pace durevole e permanente. Fino a quando si negherà il diritto dei rifugiati a tornare alle loro case ed essi saranno forzati all'esilio, la pace e la stabilità verranno rinviate.